

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE LOCALIZZAZIONE
flotta aziendale automezzi della OPS SpA
(ai sensi dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300)

Il giorno 07/06/2024, presso la sede della O.p.S. Spa di Chieti, si sono riuniti in prosecuzione della seduta del 3 giugno c.a. cui erano presenti le Organizzazioni Sindacali FIOM CGIL Chieti e FIM CISL con le rispettive Rappresentanze sindacali.

- la Società O.P.S. SpA in persona del Rappresentante Lergale Dott.ssa Laura Scutti, assistito dal Responsabile Aziendale Protezione dati Dott. Paolo Di Sipio;

e

- rappresentanze sindacali
- per la FIOM CGIL Chieti il Sig. Giuseppe Cornelio
- per RSU aziendale il Sig. Rossano Zuccarini ed in collegamento da remoto la Sig.ra Angela Graziosi.

per la stipula di un accordo ai sensi dell'art. 4, Legge 20 maggio 1970, n. 300.

- la Società, ha dichiarato alle OO.SS. la propria intenzione di dotare i mezzi aziendali di un sistema di localizzazione.

Considerato che:

- l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970):
 - vieta l'uso di apparecchiature (g.p.s) per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori; ai fini dell'operatività del divieto non è richiesta la continuità del controllo, potendo lo stesso essere discontinuo;
 - precisa che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, o di tutela del patrimonio aziendale, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede L'Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti;
 - vieta non solo il controllo a distanza fisica ma anche quello a distanza temporale ovvero ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di riesaminare e valutare l'attività del lavoratore;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ha ulteriormente disciplinato la materia;
- l'art. 114 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), così come modificato dal D.lgs. 101/2018, dispone che resti fermo quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) "*stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*";
- Il Provvedimento in materia di "*Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro*" del 4 ottobre 2011, emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati

personali (Reg. Provv. n. 370 del 4 ottobre) contiene disposizioni specifiche per l'utilizzo di tali sistemi dell'ambito dei rapporti di lavoro;


- la sentenza n. 26968/16 della IV Sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo;
- la "valutazione di impatto sulla privacy", ai sensi dell'art. 35 del GDPR, il regolamento europeo entrato in vigore nel 2018

Tutto ciò premesso,

le parti si sono oggi incontrate, secondo quanto stabilito dall'art.4, della legge n. 300/1970, per concludere la definizione delle modalità attraverso le quali verrà effettuata l'installazione dei sistemi di geolocalizzazione, nel rispetto delle garanzie per i diritti dei lavoratori.

L'azienda espone le modalità applicative per l'installazione delle apparecchiature GPS in base a quanto segue:

1. l'attività di localizzazione dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori;
2. per il controllo a distanza dei lavoratori, rimangono validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei lavoratori, nonché gli obblighi che la legge impone al riguardo;
3. l'azienda dichiara di rispettare quanto stabilito dal Garante per la privacy nelle disposizioni di cui al "*Provvedimento generale sui sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro*" del 4 ottobre 2011 (in quanto compatibili con il GDPR), con particolare riguardo al punto 2.2, relativo all'installazione di questi sistemi nell'ambito del rapporto di lavoro. L'azienda dichiara, altresì, la propria intenzione di adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuri provvedimenti del Garante per la privacy;
4. in particolare, l'azienda dichiara di adempiere agli obblighi in materia imposti dal Garante per la privacy nel provvedimento del 4 ottobre 2011, con particolare riguardo ai paragrafi 2 (liceità nel trattamento dei dati di localizzazione), 3 (principi di pertinenza e non eccedenza), 4 (informativa degli interessati) e 5 (responsabili e incaricati del trattamento dei dati di localizzazione);
5. l'azienda si impegna a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di localizzazione. Le apparecchiature non saranno utilizzate quale strumento di controllo a distanza;
6. l'azienda dichiara di escludere la possibilità che dall'attività di localizzazione possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nei due ultimi punti della premessa;
7. la OPS SpA conviene che, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali saranno: -trattati in modo lecito, corretto e trasparente; -raccolti per le finalità sopra specificate; -adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità, -trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati stessi;
8. i dati relativi all'impianto di localizzazione potranno essere trattati, per le sole finalità stabilite, esclusivamente dal:
 - personale espressamente designato ed autorizzato, oltre che istruito, che si avvarrà di sistemi informatici il cui accesso è consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione;
 - la società fornitrice dei servizi informatici per la manutenzione degli impianti che, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, sarà nominata Responsabile del trattamento;



9. i dati non saranno in alcun modo diffusi all'esterno, tranne che per la necessità di tempestiva consegna alle Forze dell'ordine richiedenti o all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
10. l'eventuale modifica o sostituzione dell'impianto di localizzazione di cui al presente accordo, verrà preventivamente comunicato alle OO.SS. firmatarie del presente verbale;
11. i dati raccolti attraverso il sistema potranno essere conservati fino a 90 giorni dalla registrazione/rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici oppure nel caso debbano essere utilizzate, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia, per analizzare la dinamica di un reato o per l'eventuale individuazione del colpevole, trascorsi i quali verranno automaticamente cancellati;
12. l'azienda utilizzerà i dati rispettando i principi di "pertinenza e non eccedenza" rispetto alle finalità del trattamento, e perciò potrà monitorare "l'ubicazione del veicolo, la distanza percorsa, i tempi di percorrenza, il carburante consumato, nonché la velocità media", nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ma la posizione del veicolo dovrà essere monitorata solo in presenza di effettive necessità, e non continuamente ed in modo indiscriminato dal titolare del trattamento (dal datore di lavoro o dai suoi incaricati i cui nominativi saranno comunicati preventivamente alle RSU aziendali e ai lavoratori). Altresì i dati potranno essere trattati per migliorare la sicurezza dei lavoratori e tutelare questi da eventuali malintesi con clienti.
13. I dipendenti si impegnano, così come già fanno attualmente, a comunicare preventivamente l'eventuale utilizzo difforme delle autovetture rispetto all'attività giornalmente di volta in volta stabilita, che potrebbe creare problemi rispetto alla sicurezza e agli accordi con le compagnie assicuratrici.

Dopo ampia ed approfondita discussione, la RSU nelle persone del Sig. Rossano Zuccarini e della Sig.ra Angela Graziosi in collegamento da remoto e del Sindacato FIOM CGIL Chieti rappresentato dal Sig. Giuseppe Cornelio approvano il presente Verbale di accordo Sindacale. La Sig.ra Angela Graziosi comunica che procederà alla firma e sottoscrizione del presente accordo lunedì 10 giugno 2024.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto da parte dell'Azienda di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 e dalla disciplina privacy -di cui al Regolamento (UE) 2016/679, al D.lgs. n.196/2003 e ai provvedimenti del Garante-, poste a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente.

LCS

Per la RSU Aziendale

Rossano Zuccarini



Angela Graziosi



Le OO.SS.


FIOM CGIL Chieti Giuseppe Cornelio



Per la Società

Il Responsabile aziendale della protezione dei dati

dott. Paolo Di Sipio



Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Laura Scutti

